

tratti di formazione e lavoro in corso, posti in essere anche nel settore dell'attività di credito in via generale per effetto del citato art. 1, punto 3, comma 2, del decreto n. 488/92.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale del lavoro per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 novembre 1996.

BRIGUGLIO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il 20 novembre 1996, al n. 534.

(96.46.2713)

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 4 novembre 1996.

Rettifica del decreto 4 novembre 1994, concernente modifiche ed integrazioni del decreto 4 luglio 1989, relativo ai ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari della Regione siciliana al 1° gennaio 1983.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge regionale 28 aprile 1981, n. 76 sull'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle UU.SS.LL.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 luglio 1982, n. 84;

Vista la riserva di cui all'art. 2 del decreto n. 75570 del 4 luglio 1989;

Visto il decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, con il quale i sigg. Giacinta Giovanni e Puliafito Antonino, in servizio presso la ex U.S.L. n. 43 di Milazzo, venivano inquadrati con decorrenza 1 gennaio 1983 nella posizione funzionale di ausiliario socio-sanitario;

Viste le note n. 4254/G.C. del 22 aprile 1996 e n. 4255/G.C. del 22 aprile 1996, con le quali l'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina ha trasmesso la documentazione richiesta con nota n. 1N16/0219 del 2 marzo 1996 e n. 1N16/0220 del 2 marzo 1996, attestante il possesso, da parte dei dipendenti, sigg. Giacinta Giovanni e Puliafito Antonino, dei requisiti richiesti dall'allegato 2 del D.P.R. n. 761/79 per l'iscrizione nella posizione funzionale di operatore tecnico;

Preso atto delle ulteriori notizie fornite dall'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina;

Ritenuto che i sigg. Giacinta Giovanni e Puliafito Antonino sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione, alla data dell'1 gennaio 1983, nella posizione funzionale di operatore tecnico e, pertanto, occorre rettificare il decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, nella parte in cui iscrive i sigg. Giacinta Giovanni e Puliafito Antonino nella posizione funzionale di ausiliario socio-sanitario;

Decreta:

Art. 1

A parziale rettifica del decreto n. 13036 del 4 novembre 1994, i sigg. Giacinta Giovanni, nato il 24 febbraio 1945 e Puliafito Antonino, nato il 29 settembre

1948, in servizio presso l'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina (ex U.S.L. n. 43 di Milazzo), sono iscritti nel ruolo tecnico del personale dipendente dalle UU.SS.LL. della Regione siciliana nel profilo professionale operatori tecnici e nella posizione funzionale di operatore tecnico, con decorrenza 1 gennaio 1983.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 novembre 1996.

PAGANO

(96.46.2684)

DECRETO 23 novembre 1996.

Disposizioni relative al trasporto di campioni di sangue.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 193 del Testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 23 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994;

Visto il D.M. 7 novembre 1991, che all'art. 2 prevede la possibilità che le strutture convenzionate assicurino l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale anche mediante invio di campioni a centri specializzati e/o di riferimento convenzionati;

Viste le linee guida emanate dal Ministero della sanità per l'applicazione del D.M. 7 novembre 1991;

Considerato che l'organizzazione dei rapporti di cui sopra è stata demandata alle Regioni;

Visto l'art. 7 del decreto n. 96917 del 29 novembre 1991, che disciplina il trasporto dei campioni di sangue;

Ritenuto di dover rivisitare le disposizioni di cui all'art. 7 del precennato decreto, al fine di meglio specificare le modalità autorizzative e di trasporto dei campioni di sangue nelle diverse fattispecie del prelievo domiciliare, del trasporto dei campioni dai centri prelievo autorizzati ai relativi laboratori, e del trasporto di campioni di sangue tra laboratori (service);

Visto l'art. 23 della legge 6 aprile 1996, n. 26, recante attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero della sanità 7 novembre 1991;

Visto il decreto n. 19805 del 6 agosto 1996;

Ritenuto di dover modificare l'art. 6 del precitato decreto nella parte in cui prevede la possibilità di effettuare il "service" tra strutture convenzionate ricadenti nell'ambito della medesima Azienda U.S.L., estendendo detta possibilità all'ambito regionale;

Decreta:

Art. 1

E' consentito il prelievo domiciliare effettuato dal personale medico del laboratorio quando vi sono documentati motivi di urgenza clinica e/o impossibilità di movimento dell'utente desumibili dalla richiesta del medico proponente, sempreché non si determinino interferenze negative sui risultati a causa del trasporto del campione

che dovrà avvenire mediante borsetta con portaprovette dotata di chiusura ermetica. Detto campione dovrà pervenire al laboratorio entro due ore dal prelievo venoso.

Art. 2

Il trasporto di campioni di sangue dai centri prelievo autorizzati al relativo laboratorio deve avvenire mediante borsetta con portaprovette dotata di chiusura ermetica quando il campione è trasferito al laboratorio entro due ore dal prelievo venoso; in caso contrario i campioni prelevati devono essere trasferiti al laboratorio mediante borsetta termica refrigerata a +4°.

Qualora il siero e/o il plasma dei campioni prelevati non siano esaminati nella stessa giornata, gli stessi dovranno essere conservati a -20° e trasportati mediante congelatore portatile.

Nel provvedimento con il quale vengono autorizzati i laboratori a gestire un punto prelievo bisognerà dare atto della disponibilità della sopraccitata borsetta termica refrigerata a +4° e del congelatore portatile.

Art. 3

Fermo restando che di norma le analisi sui campioni di sangue prelevati ai pazienti nel laboratorio devono essere effettuati nello stesso laboratorio, costituendo l'ene dei campioni prelevati l'oggetto principale dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio rilasciata al laboratorio stesso, alle strutture private convenzionate o accreditate è consentito di assicurare l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale anche mediante l'invio dei relativi campioni (service) alle Aziende sanitarie locali e viceversa, nonché ad altre strutture convenzionate o accreditate.

Art. 4

Alle strutture private convenzionate o accreditate, al fine di poter soddisfare in maniera esaustiva le richieste di prestazioni degli utenti, è consentito altresì di trasferire campioni di sangue anche per l'effettuazione di analisi per le quali il laboratorio cui accede l'utente non ha specifica convenzione per il settore specialistico a cui appartengono gli esami che il paziente deve effettuare, purché il laboratorio cui il campione verrà trasferito sia autorizzato e convenzionato o accreditato per il settore specialistico al quale afferiscono gli esami da effettuare in «service».

Art. 5

Le prestazioni eseguite in «service», purché rientranti fra quelle previste in convenzione, saranno contabilizzate nell'ambito dell'attività convenzionale del laboratorio cui accede l'utente nel caso in cui lo stesso risulti autorizzato e convenzionato o accreditato per il settore al quale appartengono gli esami che il paziente dovrà effettuare, in caso contrario saranno contabilizzate nell'ambito dell'attività convenzionale del laboratorio cui il campione di sangue è stato trasferito.

Le prestazioni di cui sopra potranno essere inserite nell'ambito dell'attività convenzionale delle singole strutture e dei professionisti privati convenzionati esterni secondo le modalità di cui al comma precedente entro i limiti operativi del decreto n. 19718 del 12 luglio 1996 e entro i limiti di spesa di cui all'art. 5 del decreto n. 19715 del 12 luglio 1996.

I costi del service non dovranno gravare né sull'assistito né sul Servizio sanitario nazionale.

Art. 6

Il service può essere effettuato tra strutture convenzionate ricadenti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 7

Il trasporto del siero e/o del plasma dei campioni prelevati dovrà avvenire mediante borsetta termica refrigerata a +4 gradi se il trasferimento avviene entro la stessa giornata del prelievo venoso; in caso contrario gli stessi, conservati a -20°, saranno trasferiti a mezzo di congelatore portatile.

Il campione, opportunamente contrassegnato ai fini dell'identificazione, dovrà essere accompagnato dalla richiesta del medico proponente.

L'autorizzazione al trasferimento di detti campioni di sangue è rilasciata, a seguito del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994, dal legale rappresentante della Azienda U.S.L. territorialmente competente, secondo lo schema di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, previa istruttoria congiunta dei servizi di medicina di base e di igiene pubblica.

Titolare dell'autorizzazione è il responsabile del laboratorio che cede il campione che si obbliga:

A) ad informare l'utente, prima di effettuare il prelievo, che il campione prelevato sarà esaminato in altro laboratorio; l'utente per accettazione dovrà apporre la propria firma sulla richiesta recante un timbro con la seguente dizione: «sono consapevole ed accetto che alcuni esami della richiesta verranno eseguiti presso il laboratorio

B) a munirsi di un registro di carico e scarico dei campioni numerato e vidimato dal servizio di medicina di base dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente che all'uopo potrà servirsi degli uffici di medicina di base delle ex UU.SS.LL., dove trascrivere i dati anagrafici dell'utente e l'U.S.L. di appartenenza, data del prelievo, gli esami che saranno esaminati presso altro laboratorio specificatamente indicato.

Il laboratorio accettante il campione di sangue dovrà munirsi di analogo registro, numerato e vidimato come sopra, dove trascrivere i dati anagrafici dell'utente e l'U.S.L. di appartenenza, la data di arrivo del campione, il laboratorio da cui proviene il campione e gli esami da effettuare;

C) a garantire che il trasporto del campione, nel rispetto del provvedimento autorizzativo, nel quale bisognerà dare atto, tra l'altro, della disponibilità sia della borsetta termica refrigerata a +4° sia del congelatore portatile, avvenga in modo idoneo a mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del campione stesso.

Resta fermo che l'identificazione del paziente, l'accertamento del regime di esenzione, l'eventuale riscossione del ticket, la responsabilità del prelievo, della conservazione, del trasporto del campione, nonché della consegna ed archiviazione del referto rimane attribuita al responsabile della struttura cui accede l'utente. La responsabilità del referto rimane attribuita al centro specializzato che esegue l'indagine che è altresì tenuto all'archiviazione dello stesso.

Art. 8

Il trasporto in «service» di sieri di campioni di sangue prelevati ad individui infetti o sospettati di essere tali, dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di

cui alla circolare dell'Assessorato regionale della sanità n. 811 del 15 maggio 1995.

Art. 9

I laboratori delle Aziende UU.SS.LL. territoriali e delle Aziende ospedaliere aperti all'utenza esterna, nelle more della definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento e la classificazione delle strutture pubbliche eroganti prestazioni specialistiche, nell'ambito della propria organizzazione interna, potranno procedere al trasferimento in service di campioni di sangue, previa attestazione da parte del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente per i poliambulatori e i presidi ospedalieri della Azienda U.S.L. territoriale, e della direzione sanitaria per i laboratori dei presidi delle Aziende ospedaliere, del possesso della borsetta termica refrigerata a +4 gradi e del congelatore portatile.

E' fatto obbligo ai responsabili dei poliambulatori e ai responsabili dei laboratori dei presidi ospedalieri di garantire che il trasporto del campione di sangue avvenga in modo idoneo a mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del campione stesso e nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, lettere A, B e C e all'art. 8 del presente decreto. I servizi di igiene pubblica e la direzione sanitaria dei presidi delle Aziende ospedaliere provvederanno, nelle fattispecie in questione, anche alla vidimazione dei registri.

Art. 10

Il trasferimento di campioni di sangue da parte dei titolari di laboratori privati convenzionati, in assenza di specifica autorizzazione, costituisce motivo per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed allo esercizio e conseguentemente per la sospensione o la revoca del rapporto convenzionale o dell'accreditamento.

I servizi di medicina di base e di igiene pubblica delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti, ognuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a vigilare e segnalare ai direttori generali per i conseguenziali provvedimenti da adottare, i responsabili dei laboratori che dovessero disattendere le disposizioni del presente decreto.

Art. 11

I responsabili dei laboratori privati convenzionati, già autorizzati al trasporto di campioni di sangue ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 96917 del 29 novembre 1991, dovranno, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, richiedere una nuova autorizzazione al trasporto di campioni di sangue, al fine di adeguarsi alle disposizioni del presente decreto. Qualora entro tale termine gli stessi non avranno provveduto agli adempimenti di cui sopra, i direttori generali delle Aziende UU.SS.LL., su proposta dei servizi di igiene e/o di medicina di base, provvederanno alla revoca della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del precennato decreto.

Art. 12

E' abrogato l'art. 7 del decreto n. 96917 del 29 novembre 1991.

Art. 13

E' revocato il decreto n. 19805 del 6 agosto 1996.

Art. 14

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 23 novembre 1996.

PAGANO

Allegato A

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L.

Visto l'art. 193 del T.U. delle LL.SS., R.D. 23 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994;

Visto il decreto del

con il quale, in esecuzione dell'art. 23 della legge 6 aprile 1996, n. 26, viene disciplinata la facoltà delle strutture private convenzionate o accreditate ad assicurare le prestazioni di diagnostica di laboratorio anche mediante l'invio dei relativi campioni (service) alle Aziende sanitarie locali e viceversa, nonché ad altre strutture convenzionate o accreditate;

Vista l'istanza con la quale il responsabile del laboratorio..... ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di alcuni campioni di sangue;

Vista la dichiarazione del responsabile del laboratorio accettante, attestante la disponibilità a ricevere i campioni di sangue provenienti dal laboratorio cedente;

Accertata la disponibilità da parte del laboratorio cedente della borsetta termica refrigerata +4° e del congelatore portatile,

AUTORIZZA

1) Il dott..... nato a il responsabile del laboratorio..... sito in via n. convenzionato o accreditato con il S.S.N. per i settori a trasferire campioni di sangue per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente autorizzazione, al laboratorio..... sito in via..... n. convenzionato o accreditato per i settori di che dichiara di accettarli.

2) Al trasporto del siero e/o del plasma dei campioni di sangue prelevati deve provvedersi a mezzo di borsetta refrigerata a + 4° se il trasferimento avviene entro la stessa giornata del prelievo venoso.

3) Se il siero e/o il plasma dei campioni prelevati non saranno esaminati entro lo stesso giorno del prelievo, gli stessi dovranno essere conservati a -20° fino all'esecuzione delle indagini e trasportati mediante congelatore portatile.

4) Il trasporto in «service» di sieri di campioni di sangue prelevati ad individui infetti o sospettati di essere tali dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di cui alla circolare dell'Assessorato regionale della sanità n. 811 del 15 maggio 1995.

5) Il laboratorio cedente, prima ancora di effettuare il prelievo, deve informare l'utente che il campione prelevato sarà esaminato in altro laboratorio che l'utente deve accettare sottoscrivendo la richiesta all'uopo timbrata con la seguente dizione: «sono consapevole ed accetto che alcuni esami della richiesta verranno eseguiti presso il laboratorio

6) La richiesta del medico proponente o copia della stessa dovrà accompagnare i campioni trasportati;

7) Il laboratorio cedente ed il laboratorio accettante devono tenere un apposito registro di carico e scarico dei campioni di sangue trasferiti numerato e vidimato del servizio di medicina di base della Azienda U.S.L. territorialmente competente.

Lì,

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.)

(96.48.2863)